CAMERA DEI DEPUTATI N. 32

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prende spunto da due spiacevoli episodi, avvenuti circa un biennio fa, nei quali i carabinieri avevano denunciato i parroci di due paesi sudtirolesi per omissione dell'avviso al questore dello svolgimento di una cerimonia religiosa, omissione sanzionata, ancora oggi, penalmente. Tale denuncia aveva avuto ampia risonanza sulla stampa locale e nazionale.

Si intendono pertanto modificare e sopprimere alcuni articoli in materia di riunioni pubbliche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, risalenti all'epoca fascista, ancora vigenti nel nostro ordinamento. Tali disposizioni, se applicate ai giorni nostri, risultano anacronistiche e fuori dal tempo.

Già la Corte costituzionale, in alcune sentenze, ha ampiamente ritenuto parte di queste norme costituzionalmente illegittime in riferimento all'articolo 17 della Costituzione.

Vogliamo evidenziare, in particolare, la sentenza n. 45 del 18 marzo 1957, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nella parte che implica l'obbligo di avviso al questore, almeno tre giorni prima dello svolgimento di cerimonie religiose in luoghi aperti al pubblico.

Con la presente proposta di legge si prevede la soppressione di tale obbligo di preavviso, in quanto si tratta di un onere burocratico che trovava la sua ragione

nelle diffidenze del regime fascista nei confronti della Chiesa. Attualmente tale disposizione appare decisamente superata.

Riteniamo, inoltre, assolutamente sproporzionato sanzionare penalmente l'omissione del preavviso per lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico.

Fermo restando il principio della necessità del preavviso a cui sono tenuti i promotori, si ritiene infatti di dover abolire la sanzione penale per i contravventori, mantenendo invece la sanzione amministrativa.

La sanzione in questione, come affermato dalla sentenza n. 11 del 10 maggio 1979 della Corte costituzionale, non si applica a coloro che prendono la parola durante la riunione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. – *1.* I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.

2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.

3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.

4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.

5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali »;

b) all'articolo 20, le parole da: « avvengono manifestazioni » fino a: « assembramenti predetti » sono soppresse;

c) l'articolo 21 è abrogato;

d) l'articolo 25 è abrogato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35

16PDL0000670